

furono poste colla legge 30 giugno 1876, la quale ha prescritto che di essa milizia facciano parte, nel comune ove hanno il domicilio civile, tutti i militari in congedo illimitato dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

Ora è intendimento del ministero della guerra di addivenire all'ordinamento della milizia comunale; però, prima di diramare disposizioni definitive, ha creduto necessario procedere ad un pratico esperimento, ordinando e chiamando presso alcuni comuni la milizia comunale per incaricarla di sostituire nel servizio di guardia i reparti dell'esercito permanente.

Questa chiamata di esperimento sarà fatta, a termini di legge, con precetto personale, mandato al militare almeno 24 ore prima dell'ora in cui dovrà presentarsi per prestare servizio.

Il servizio di guardia dovrà essere prestato consecutivamente per 8 giorni in ogni comune e sarà giornaliero per ogni individuo di milizia chiamato alle armi.

Per le funzioni di graduati di truppa saranno chiamati militari di prima categoria, incominciando dalla classe più giovane che è in congedo.

Pel servizio dei soldati i comuni cominceranno a chiamare la classe più giovane di seconda categoria, poscia la più giovane di terza, e così alternativamente; dovranno esser chiamati soltanto quelli che dai ruoli risulterà aver ricevuta l'istruzione militare.

Il militare, che senza legittimo impedimento non si presenterà sul luogo e nel tempo stabilito, incorre nelle pene comminate dall'art. 305 del Codice penale comune.

È fatta facoltà agli individui chiamati in servizio di farsi sostituire da altri ascritti alla milizia comunale del comune di qualsiasi categoria, istruiti e di pari grado, ma dovranno darne avviso al sindaco, almeno 12 ore prima.

Durante il servizio di guardia, i militari chiamati giornalmente saranno armati con fucili Vetterly modello 1870. L'indennità giornaliera da corrispondersi ai militari chiamati alle armi per l'esperimento è quella fissata dalla citata legge 30 giugno 1886; lire 8 se ufficiale superiore; lire 6 se capitano; lire 5 se tenente; lire 2,50 se sott'ufficiale; lire 1,20 se caporale o soldato.

Per la durata di tutto l'esperimento, un ufficiale inferiore in congedo, preferibilmente della milizia territoriale, sarà chiamato in servizio, previa volontaria accettazione, in ognuno dei comuni interessati per coadiuvare il municipio e soddisfare ad altri incarichi.

Per tutta la durata di questo esperimento, i comandanti di presidio non dovranno ingerirsi di alcun particolare del servizio cui è chiamata la milizia comunale; essi dovranno però invigilare in modo da esser pronti a far fronte al servizio stesso in qualsiasi circostanza, in cui esso non potesse funzionare per gravi inconvenienti, e che in qualsiasi modo l'ordine pubblico potesse essere compromesso.

Ultimato l'esperimento, il sindaco dovrà inoltrare alla prefettura un rapporto sull'andamento dell'esperimento stesso, ed in modo analogo si regolerà l'ufficiale che ebbe la direzione del servizio di guardia verso il comandante del presidio, il quale a sua

volta ne riferirà per via gerargica al ministero.

A quanto sappiamo, l'esperimento avrebbe luogo per ora presso i presidi di Alba e Tortona.

Corrispondenze

Bistagno, 20 Dicembre 1886.

Giovedì scorso venne discussa avanti la nostra Pretura una causa penale che non mancò di avere la sua importanza, sia per le persone che sedevano sul banco degli accusati, che per la gravità della imputazione.

Parecchi giovinotti di Terzo il 15 p. agosto si portarono a Bistagno per passare un giorno lieto, essendo appunto giorno di fiera. Alla sera si recarono tutti nell'osteria di Bormida Giuseppe, ed invece di assidersi tutti alla medesima tavola si divisero in due squadre, imperocchè fra essi regnava un po' di astio antico.

Quando ebbero alzato un po' il gomito, parecchi di loro cominciarono ad insultarsi con parole, poscia passarono a vie di fatto.

Certi Rapetti Oreste e Rolando Luigi ambi d'anni 24, si avventarono contro a certo Zarioti Stefano d'anni 20, e questo fu il segnale della battaglia, imperocchè come un'onda, tutti i compagni d'ambe le parti irruperono furiosamente nella sala menando botte da orbi. A frenare questi facinorosi comandati dal vino, valse una bottiglia che gettata in mezzo ai rissanti, colpì lo Zarioti alla tempia sinistra causandogli una ferita dichiarata guaribile in giorni dieci.

Siccome i primi a percuotere lo Zarioti erano stati il Rapetti ed il Rolando, questi soltanto furono chiamati a rispondere del reato di ferimento volontario e tradotti sul banco degli accusati.

Difendeva gli imputati l'Avv. Fiorini di Acqui, e lo Zarioti, costituitosi parte civile, era rappresentato dall'Avv. Persi di Alessandria. Sosteneva l'accusa rappresentando il P. M. l'egregio avv. Asinari Filippo. Se dall'istruttoria risultarono molte circostanze a carico degli imputati, al dibattimento la cosa fu ben diversa; imperocchè, il Rapetti, che si credeva autore principale del ferimento, risultò invece affatto irresponsabile essendo venuto in chiaro che la bottiglia fu scagliata contro il querelante da certo Levo Pietro, come affermarono parecchi testimoni.

L'Avv. Persi, nell'interesse del suo cliente, vista l'oscurità dei fatti come vennero a risultare dal dibattimento, chiese fossero condannati ad una pena minima gli imputati; che si accordasse allo Zarioti una provvisionale di L. 100, oltre ai danni da liquidarsi in separata sede di giudizio. Il P. M. nella sua requisitoria, tracciò minutamente tutto il processo svolto e ritenne che il Rapetti non avesse presa parte alla rissa, ma si fosse invece avvicinato allo Zarioti per liberarlo, al contrario fosse colpevole il Rolando, e chiese il non farsi luogo a procedere contro il Rapetti, e la condanna del Rolando alla pena dell'ammenda per L. 30.

L'Avv. Fiorini sostenne l'irresponsabilità di ambi gli imputati del reato loro ascritto: osservando che la ferita era stata causata

dal colpo della bottiglia e risultando che questa era stata scagliata dal Levo, concluse per l'assolutoria di ambi gli imputati. Il pretore avv. Terragni, che presiedeva il dibattimento, raccogliendo minutamente le deposizioni dei testimoni, ritenne la reità d'un solo degli imputati, il Rolando, e lo condannò alla pena dell'ammenda di L. 15 per due lesioni riportate dallo Zarioti guaribili in meno di 5 giorni, e ritenne che le ferite maggiori fossero state inferte dal Levo Pietro, uno dei testi, che risulta aver preso parte alla collutazione del 15 agosto, riservando così ogni azione penale contro il medesimo.

Il 15 corrente, verso le tre pom. uno sconosciuto entrò nella nostra chiesa parrocchiale non già per far la sua confessione onde purgare l'anima sua, ma per rubare. Egli è certo Maier Pietro di razza elvetica, ed appena entrato nel tempio conobbe che vi era poco da mordere perchè i santi non tengono la borsa in tasca come la teniamo noi. Perciò avvicinosi alla cassetta delle elemosine, ove le anime tengono racchiusi i loro tesori, cominciò la sua operazione estraendo le monete (di rame, s'intende) con una bacchettina di giunco. L'angelo custode non gli fu fedele, imperciocchè diede avviso al sagrestano, il quale animato dai santi, gli piombò addosso con tutto il vigore dei suoi 60 anni. Quindi lo stesso angelo avvisò due altri angeli... custodi, che arrestarono il ladro e lo tradussero in *domo petri*.

NECROLOGIA

Il 20 corrente spegnevasi in Strevi, dopo lunga malattia, la cara esistenza del

Comm. Francesco Braggio

che da due mesi era entrato nell'80° anno.

Pochi uomini ebbero maggior numero di amici, nessuno forse esercitò così largamente la virtù patriarcale dell'ospitalità, in questi tempi di freddo egoismo.

Attendente alla pratica forense fin dal 1825, come egli con compiacenza soleva rammentare, fu poco dopo Sostituito col più fiorentino Ufficio da Procuratore del nostro Tribunale e meritò tutta la confidenza del suo capo, in sino a che dopo essere stato qualche tempo Segretario del nostro Municipio nei difficili anni 1848-49 si dedicò totalmente all'agronomia e particolarmente alla viticoltura, in qual ramo fu sommamente benemerito del nostro Circondario e colla sua duplice qualità di generoso anfitrione e di intelligente enologo pratico fece un'insigne e meritata rinomanza al moscato di Strevi. Queste cure non lo distraevano tuttavia dalla cosa pubblica, alla quale attese ognora con diligenza e senno pratico, posponendo il proprio tornaconto, lode questa profusa a molti, da pochi meritata come da lui.

Fu Maggiore della nostra Guardia Nazionale, ed ebbe dai suoi concittadini costanti prove di stima. Consigliere Comunale a Strevi, da circa 40 anni, fu Sindaco per anni 25 di quel Comune, e in Acqui fece pur parte della Rappresentanza Municipale e dal 1860 in poi fu senza interruzione eletto e rieletto Consigliere Provinciale, carica che copriva anche adesso: solo da tre anni a-